



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il giudice, dott. Stefano Iannaccone;

vista la delega emessa in data 14/10/2020 afferente la procedura di sovraindebitamento 3/2020

R.G. Liquidazione del patrimonio del debitore;

esaminati gli atti, ha emesso il seguente

DECRETO

La sig.ra [REDACTED] ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012, destinando alla massa dei creditori l'importo ricavabile dalla vendita dell'immobile di sua proprietà, sita in Ocre (AQ), via delle Mandrelle n.3, distinta al NCEU del Comune di Ocre al Fg. 18, partt. N. 550 e 551 sub 3, il cui valore è in corso di stima nell'ambito della procedura immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale, iscritta al n.rg.es. immob.ri 43/2019;

La ricorrente è allo stato percettrice del solo reddito di cittadinanza, di importo variabile tra un minimo di € 169,00 ed un massimo di € 190,00 mensili.

Ulteriore entrata è costituita dal versamento in suo favore dell'importo pari ad € 300,00 mensili da parte dell'ex coniuge, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore.

Tanto premesso in linea generale, il Tribunale osserva che:

- 1) il debitore è persona fisica che:
 - a. non esercita l'attività di impresa in forma individuale;
 - b. non è soggetto a procedure diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
 - c. non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure da sovraindebitamento né ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;
- 2) il debitore si trova in uno stato di sovraindebitamento, risultando dalla documentazione allegata un perdurante squilibrio tra la consistenza del patrimonio dell'istante l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati (complessivamente pari ad €107.851,19 al momento della presentazione della domanda), specie in considerazione dello stato di disoccupazione in cui la ricorrente versa attualmente;
- 3) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;



4) la domanda è conforme al disposto di cui all'art. 14 ter co.3 l. 3/2012.

La relazione particolareggiata a firma dell'OCC è stata redatta nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 14 ter co.3 l. 3/2012, avendo il professionista delegato:

- a) indicato le cause dell'indebitamento, da individuarsi nel caso di specie nella perdita del sostegno economico offerto dall'ex coniuge fino al momento del divorzio, nella perdita del lavoro, avvenuta nell'anno 2012 e nell'aumento del tasso di interesse variabile previsto dal contratto di mutuo sottoscritto nel 2006, costituente la voce preponderante del passivo complessivo;
- b) esposto le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, sostanzialmente ascrivibile alla mancanza di fonti di reddito dalle quali ricavare la provvista necessaria a coprire le rate del mutuo;
- c) offerto un resoconto della solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni, riferendo che la stessa sarebbe ormai irreversibilmente insolvente a partire dall'anno 2013;
- d) attestato l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori;
- e) reso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

Risulta altresì avvenuta l'interlocuzione con l'agente della riscossione prevista dal comma quarto del predetto art. 14 ter l. 3/2012, all'esito della quale l'Amministrazione finanziaria avrebbe attestato l'assenza di debiti verso l'erario.

Ciò posto, dato atto della completezza della relazione resa dall'OCC, così come integrata dalla memoria del 05/01/2021 e dalla memoria ad essa allegata, si impone la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio dell'istante.

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] ([REDACTED]);
- nomina liquidatore l'avv. Lanfranco Massimi;
- dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ordina la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di L'Aquila previo oscuramento delle generalità del ricorrente;



- dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione.

Si comunichi al debitore ed al liquidatore.

L'Aquila, 24/07/2021

il giudice
dott. Stefano Iannaccone

